

Art. 183 Sanatorie generali delle nullità

1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

- a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirlle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
- b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.